

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE

Pag. 0

AVVISI

Pag. 0

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «MONTALBANO» (Matera) presentata dalle Società Rigo Oil Company e Nettis Impianti.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI DOMANDE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di riduzione dell'area della domanda di permesso di ricerca «S. MARCO» (Ferrara, Ravenna) presentata dalla Società Italmex Exploration.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Trasferimento, alla Società BG RIMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Petrolifera Italiana relativa al permesso di ricerca «CASALNOCETO» (Alessandria, Pavia); trasferimento, alla Società Petrolifera Italiana, della quota di titolarità della Società Total Fina Elf Italia e trasferimento, alla Società BG Italia, della quota di titolarità della Società BG International, relativamente allo stesso permesso.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «PONTELONGO» (Padova, Venezia).

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «FIUME PO» (Ferrara, Rovigo, Venezia) e riduzione dell'area del permesso stesso.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «VALLI DI COMACCHIO» (Ferrara).

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «LUGO» (Bologna, Forlì, Ravenna).

Trasferimento, alla Società BG Italia, della titolarità della Società BG International relativa al permesso di ricerca «TORRENTE NURE» (Parma, Piacenza).

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Anschutz Italiana Petroli relativa al permesso di ricerca «CARUNCHIO» (Campobasso, Chieti, Isernia).

Trasferimento, alla Società Forest CMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Anschutz Italiana Petroli relativa al permesso di ricerca «PALOMBARO» (Chieti).

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, di quota della titolarità della Società Northsun Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «S. FORTUNATO» (Pesaro, Rimini).

**DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA
DI PERMESSI DI RICERCA**

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «BRONI» (Lodi, Pavia, Piacenza) della Società Edison Gas (r.u.).

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «LAINATE» (Milano, Novara, Varese) della Società ENI.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «NOVARA» (Milano, Pavia, Novara) della Società ENI.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CASTELVETERE IN VALFORTORE» (Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia) della Società Total Fina Elf Italia.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «S. GREGORIO MAGNO» (Salerno) della Società BG RIMI.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI STOCCAGGIO

ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di concessione di coltivazione «MIGLIANICO» (Chieti) presentata dalla Società ENI.

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «POGGIO CASTIONE» (Parma) presentata dalla Società Geogas.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Northsun Italia relativa alla concessione di coltivazione «SAN TEODORO» (Matera).

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI» (Foggia).

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «SCANZANO» (Matera).

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «FONTE SAN DAMIANO» (Matera).

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO

DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Differimento del termine di inizio dei lavori di perforazione e della presentazione di un programma di sviluppo relativamente alla concessione di coltivazione «CAMASTRA» (Potenza).

DECRETI DI CONFERMA E/O DI CESSAZIONE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO

Conferma della concessione di stoccaggio «SABBIONCELLO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «TRESIGALLO» (Ferrara).

Conferma della concessione di stoccaggio «SETTALA STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «SETTALA» (Lodi, Milano).

Conferma della concessione di stoccaggio «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «CORTEMAGGIORE» (Cremona, Parma, Piacenza).

Conferma della concessione di stoccaggio «SERGNANO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «SERGNANO» (Bergamo, Cremona).

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «d343C.R.-NP» (Mare Mediterraneo, Zona C e Zona G) presentata dalla Società Northern Petroleum (UK).

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di proroga del permesso di ricerca «F.R30.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F) presentata dalla Società ENI.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R33.AG» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società ENI (r.u.).

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

Pubblicazione ai sensi della L.R. 3 luglio 2000, n. 14

Regione Siciliana

PERMESSI DI RICERCA**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «MORGANTINA» (Caltanissetta, Catania, Enna) presentata dalla Società ENI.

G E O T E R M I A

Regione Toscana

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO****DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Modifica al programma dei lavori nell'ambito della concessione di coltivazione per risorse geotermiche «CHIUSDINO» (Grosseto, Siena). Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della centrale geotermoelettrica da MW40 "Travale4". Dichiarazione di pubblica utilità.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XXXIX	1	31 gennaio 1995	1	18	XLII	7	31 luglio 1998	123	131
XXXIX	2	28 febbraio 1995	19	34	XLII	8	31 agosto 1998	132	141
XXXIX	3	31 marzo 1995	35	53	XLII	9	30 settembre 1998	142	145
XXXIX	4	29 aprile 1995	54	81	XLII	10	31 ottobre 1998	146	169
XXXIX	5	31 maggio 1995	82	90	XLII	11	30 novembre 1998	170	177
XXXIX	6	30 giugno 1995	91	116	XLII	12	31 dicembre 1998	178	200
XXXIX	7	31 luglio 1995	117	136					
XXXIX	8	31 agosto 1995	137	163	XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26
XXXIX	9	30 settembre 1995	164	180	XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35
XXXIX	10	31 ottobre 1995	181	200	XLIII	3	31 marzo 1999	36	58
XXXIX	11	30 novembre 1995	201	208	XLIII	4	30 aprile 1999	59	92
XXXIX	12	31 dicembre 1995	209	219	XLIII	5	31 maggio 1999	93	113
					XLIII	6	30 giugno 1999	114	137
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
					XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91					
XLI	7	31 luglio 1997	92	106	XLV	1	31 gennaio 2001	1	
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	2	29 febbraio 2001		
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	5	31 maggio 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	6	30 giugno 2001		
					XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	9	-	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	11	30 novembre 2001		
XLII	5	31 maggio 1998	60	75					
XLII	6	30 giugno 1998	76	122					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di

stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

A V V I S I

AVVISO N. 1

Il Comando Regione Militare Centro comunica che, a seguito del processo di riconfigurazione della Forza Armata, a far data dal 1° gennaio 2002, il Comando stesso si riconfigurerà in Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento (Ispettorato RFC). Tutte le responsabilità in materia di servitù militari e controllo del territorio transiteranno, in pari data, ai Comandi RFC regionali. In particolare, l'attuale responsabilità territoriale del Comando sarà ripartita secondo il seguente schema:

REGIONE AMMINISTRATIVA	ENTE PREPOSTO	INDIRIZZO	LOCALITA'
LAZIO	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	Via Scipio Slataper, 2	00100 ROMA
TOSCANA	COMANDO RFC TOSCANA	Via Cavour, 49	50149 FIRENZE
EMILIA ROMAGNA	COMANDA RFC E.ROMAGNA	Via Urbana, 8	40100 BOLOGNA
ABRUZZO	COMANDO RFC ABRUZZO	Piazza S. Bernardino	67100 L'AQUILA
MARCHE	COMANDO RFC MARCHE	Corso Mazzini, 238	63100 ASCOLI PICENO
UMBRIA	COMANDO RFC UMBRIA	Piazza Ferri, 1	06100 PERUGIA
SARDEGNA	COMANDO RFC SARDEGNA	Via Torino, 21	09100 CAGLIARI

Le pratiche "in itinere" saranno concluse secondo la procedura attualmente in vigore.

AVVISO N. 2

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, richiama l'attenzione sulla necessità che le richieste di realizzazione di impianti e manufatti, in prossimità degli aeroporti, siano sottoposte, oltre che alle verifiche di cui alla L. 4 febbraio 1963, n. 58, a cura dei Comuni interessati, anche alle verifiche di compatibilità previste dalla regolamentazione internazionale I.C.A.O. in materia di tutela della sicurezza della navigazione aerea. Pertanto, anche in assenza di mappe impositive dei vincoli di cui alla citata legge 58/1963, vanno comunque interessati, per le rispettive verifiche di competenza, ENAC, ENAV e l'Aeronautica Militare.

Quanto sopra in conformità alle indicazioni di cui alle circolari n. 42/1245/A1/2-5 del 25 giugno 1987 e 207378/24/cg.4 del 18 agosto 1989, emesse a suo tempo dalla ex D.G.A.C. del Ministero dei Trasporti, le cui competenze sono state trasferite ad ENAC a seguito della riforma del comparto dell'Aviazione Civile.

E' opportuno infatti il rispetto di tali procedure per evitare la realizzazione di opere che potrebbero interferire con la navigazione aerea.

Infine, a parziale modifica di quanto indicato al punto 1 della citata circolare n. 207378/24/CG.4, si fa presente che, per gli ostacoli erigendi in aree lontane oltre 15 km dal più vicino aeroporto, ENAC dovrà essere interessata per la realizzazione delle opere che superano un'altezza di 100 m.

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

P E R M E S S I D I R I C E R C A

I S T A N Z E D I P E R M E S S I D I R I C E R C A

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di permesso di ricerca «MONTALBANO» presentata dalle Società Rigo Oil Company e Nettis Impianti (estratto).

Richiedenti ⁽¹⁾: (50%) Società RIGO OIL COMPANY - Roma, Via Nemorense, 18
c/o RioGeo Petroleum Consultants.

(50%) Società NETTIS IMPIANTI - Grumo Appula (Bari), Via Roma,
11/a.

Rappresentante unica: Società Rigo Oil Company.

Data di presentazione dell'istanza: 31 ottobre 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONTALBANO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Matera.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 201 - 212.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	4° 00'	40° 24',640
b	4° 02',883	40° 22',416
c	4° 03',809	40° 23',099
d	4° 06'	40° 21',400
e	4° 06'	40° 21'
f	4° 10'	40° 21'
g	4° 10'	40° 20'
h	4° 12'	40° 20'
i	4° 12'	40° 16'
l	4° 06'	40° 16'
m	4° 06'	40° 17'
n	4° 00'	40° 17'

- *Superficie richiesta*: km² 165,04

⁽¹⁾ Per ogni soggetto richiedente è indicata, tra parentesi, la quota di partecipazione.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. xx fuori testo.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI DOMANDE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di riduzione dell'area della domanda di permesso di ricerca «S. MARCO» presentata dalla Società Italmin Exploration (estratto).

Con richiesta pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 9 ottobre 2001, la Società Italmin Exploration, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca «S. MARCO», ha chiesto la riduzione dell'area dell'istanza stessa. In seguito a tale riduzione l'area dell'istanza di permesso di ricerca «S. MARCO» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	0° 23'	44° 32'
b	0° 17'	44° 32'
c	0° 17'	44° 30'
d	0° 21'	44° 30'
e	0° 21'	44° 27'
f	0° 20'	44° 27'
g	0° 20'	44° 26'
h	0° 18'	44° 26'
i	0° 18'	44° 25'
l	0° 11'	44° 25'
m	0° 11'	44° 24'
n	0° 15'	44° 24'
o	0° 15'	44° 23'
p	0° 14'	44° 23'
q	0° 14'	44° 22'
r	0° 13'	44° 22'
s	0° 13'	44° 21'
t	0° 12'	44° 21'
u	0° 12'	44° 20'
v	0° 25'	44° 20'
z	0° 25'	44° 23'
a'	0° 29'	44° 23'
b'	0° 29'	44° 25'
c'	0° 28'	44° 25'
d'	0° 28'	44° 26'
e'	0° 29'	44° 26'
f'	0° 29'	44° 27'
g'	0° 30'	44° 27'
h'	0° 30'	44° 29'

i'

0° 23'

44° 29'

- *Superficie*: Km² 392.

- *Superficie ridotta*: Km² 292,54.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. xx fuori testo.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società BG RIMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Petrolifera Italiana relativa al permesso di ricerca «CASALNOCETO»; trasferimento, alla Società Petrolifera Italiana, della quota di titolarità della Società Total Fina Elf Italia e trasferimento, alla Società BG Italia, della quota di titolarità della Società BG International, relativamente allo stesso permesso.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società Petrex-S.p.A., Lasmo International-Ltd. e Fina Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 25% e 25%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALNOCETO» in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria;

Visti i DD.MM. 18 maggio 1995, 9 maggio 1996, 3 ottobre 1996, 31 ottobre 1996, 22 ottobre 1997, 20 marzo 2000, 30 marzo 2000 e 20 aprile 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alle Società S.P.I.-Società Petrolifera Italiana-S.p.A.,

B.G. RIMI-S.p.A., Total Fina Elf Italia-S.p.A. e B.G. International-Ltd., con quote rispettivamente del 37,5%, 25%, 25% e 12,5%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto datato 26 giugno 2000, con il quale la S.P.I.-Società Petrolifera Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società B.G. RIMI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 luglio 2000 con la quale le Società permissionarie hanno richiesto la prima proroga di vigenza del permesso «CASALNOCETO»;

Considerato che il provvedimento relativo alla proroga della vigenza del citato permesso, è in fase di acquisizione della prescritta intesa con la Regione Piemonte, ma è tuttavia opportuno procedere alla regolarizzazione della titolarità del permesso stesso modificata nel frattempo;

Vista l'istanza presentata in data 25 maggio 2001, con la quale la Società B.G. International-Ltd. ha chiesto di poter trasferire alla Società B.G. Italia-S.p.A. la quota del 12,5% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446797 del 4 luglio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 1° agosto 2001 dal Dott. Rodolfo Cavandoli notaio in Colecchio (Parma), rep. n. 85013, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma al n. 2306 in data 3 agosto 2001;

Visto il D.M. 18 settembre 2001 con il quale la quota del 25% della titolarità del permesso «CASALNOCETO», a decorrere dal 29 giugno 2001, è stata intestata dalla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. alla Società S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. a seguito della cessione del ramo d'azienda;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 26 giugno 2000 la quota del 37,5% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALNOCETO», in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria, già attribuita alla Società S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) è assunta dalla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

B.G. RIMI-S.p.A.:	62,5%;
Total Fina Elf Italia-S.p.A.:	25%;
B.G. International-Ltd.:	12,5%.

Rappresentante unica è nominata la Società B.G. RIMI-S.p.A.

Art. 2.- A decorrere dal 29 giugno 2001 la quota del 25% della titolarità del permesso «CASALNOCETO» è trasferita ed intestata dalla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) alla Società S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) a seguito del conferimento del ramo d'azienda dalla prima alla seconda.

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

B.G. RIMI-S.p.A.:	62,5%;
S.P.I.-Società Petrolifera Italiana-S.p.A.:	25%;
B.G. International-Ltd.:	12,5%.

Art. 3.- A decorrere dal 3 agosto 2001 la quota del 12,5% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALNOCETO» è trasferita ed intestata dalla Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 IPT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) alla Società B.G. ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 09795240150) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

B.G. RIMI-S.p.A.:	62,5%;
S.P.I.-Società Petrolifera Italiana-S.p.A.:	25%;
B.G. Italia-S.p.A.:	12,5%.

Rappresentante unica è confermata la Società B.G. RIMI-S.p.A.

Art. 4.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 5.- L'attribuzione di quota e il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società B.G. RIMI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Pavia.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «PONTELONGO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 10 settembre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «PONTELONGO» in territorio delle provincie di Padova e Venezia;

Visti i DD.MM. 3 maggio 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 26 aprile 1998 sino al 2 novembre 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 10 luglio 2004;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Petrorep Italiana-S.p.A. la quota del 15% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446292 del 10 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 28 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245598, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano al n. 30122 Serie 2V in data 3 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 luglio 2001 la quota del 15% della titolarità del

permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «PONTELONGO», in territorio delle provincie di Padova e Venezia è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società PETROREP ITALIANA -S.p.A. (c.f. n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121) ed Uffici in Milano, Via Giacomo Leopardi, 26 (C.a.p. 20123).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 85%,
Petrorep Italiana-S.p.A.: 15%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 10 settembre 1997 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Padova.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «FIUME PO» e riduzione dell'area del permesso stesso.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 10 settembre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME PO» in territorio delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara;

Visti i DD.MM. 3 maggio 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 26 aprile 1998 sino al 2 novembre 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 10 luglio 2004;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Petrorep Italiana-S.p.A. la quota del 15% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446289 del 10 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 28 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245596, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano al n. 30121 Serie 2V in data 3 luglio 2001;

Vista l'istanza presentate in data 23 maggio 2001 con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 687,48 a kmq 502,32, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625/96;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 luglio 2001 la quota del 15% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME PO», in territorio delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società PETROREP ITALIANA -S.p.A. (c.f. n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121) ed Uffici in Milano, Via Giacomo Leopardi, 26 (C.a.p. 20123).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 85%;

Petrorep Italiana-S.p.A.: 15%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME PO» di cui sono titolari in base al precedente articolo le Società ENI-S.p.A. e PETROREP ITALIANA S.p.A. è ridotta da kmq 687,48 a kmq 502,32 (cinquecentoduevirgolatradue).

Art. 3.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.- Le permissionarie sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. Leg.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 10 settembre 1997 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 6.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Rovigo.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «VALLI DI COMACCHIO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VALLI DI COMACCHIO» in territorio della provincia di Ferrara;

Visto il D.M. 4 maggio 1999, con il quale la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 12 aprile 1998 sino al 6 gennaio 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 28 settembre 2003;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Petrorep Italiana-S.p.A. la quota del 20% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446290 del 10 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 28 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245597, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano al n. 30123 Serie 2V in data 3 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 luglio 2001 la quota del 20% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VALLI DI COMACCHIO», in territorio della provincia di Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società PETROREP ITALIANA -S.p.A. (c.f. n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121) ed Uffici in Milano, Via Giacomo Leopardi, 26 (C.a.p. 20123).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	80%;
Petrorep Italiana-S.p.A.:	20%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ferrara.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Petrorep Italiana, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «LUGO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «LUGO» in territorio delle provincie di Ravenna,

Forlì e Bologna;

Visto il D.M. 4 maggio 1999, con il quale la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 12 aprile 1998 sino al 29 settembre 1998 e di conseguenza la vigenza verrà a scadere il 21 giugno 2003;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Petrorep Italiana-S.p.A. la quota del 15% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446291 del 10 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 28 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245599, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano al n. 30124 Serie 2V in data 3 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 luglio 2001 la quota del 15% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «LUGO», in territorio delle provincie di Ravenna, Forlì e Bologna è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società PETROREP ITALIANA -S.p.A. (c.f. n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121) ed Uffici in Milano, Via Giacomo Leopardi, 26 (C.a.p. 20123).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 85%;

Petrorep Italiana-S.p.A.: 15%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ravenna.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società BG Italia, della titolarità della Società BG International relativa al permesso di ricerca «TORRENTE NURE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alla Società B.G. International-Ltd. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE NURE» in territorio delle provincie di Piacenza e Parma;

Vista l'istanza presentata in data 13 giugno 2001, con la quale la Società B.G. International-Ltd. ha chiesto di poter trasferire alla Società B.G. Italia-S.p.A. la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446795 del 4 luglio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 1° agosto 2001 dal Dott. Rodolfo Cavandoli notaio in Colecchio (Parma), rep. n. 85014, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma al n. 2305 in data 3 agosto 2001.

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 3 agosto 2001 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE NURE», in territorio delle provincie di Piacenza e Parma è trasferita ed intestata dalla Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT)

e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) alla Società B.G. ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 09795240150) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Parma.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Anschutz Italiana Petroli relativa al permesso di ricerca «CARUNCHIO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alle Società ENI-S.p.A. e Anschutz Italiana Petroli-S.r.l., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato

«CARUNCHIO» in territorio delle provincie di Chieti, Campobasso e Isernia;

Vista l'istanza presentata in data 28 giugno 2001, con la quale la Società Anschutz Italiana Petroli-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la quota del 50% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447062 del 20 luglio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 13 settembre 2001 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21085, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 18 settembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 18 settembre 2001 la quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CARUNCHIO», in territorio delle provincie di Chieti, Campobasso e Isernia è trasferita ed intestata dalla Società ANSCHUTZ ITALIANA PETROLI-S.p.A. (c.f. n. 00604720581) con sede in Milano, Corso Indipendenza, 6 (C.a.p. 20129) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 50%;

Forest CMI-S.p.A.: 50%.

Rappresentante unica è confermata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Chieti.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Anschutz Italiana Petroli relativa al permesso di ricerca «PALOMBARO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alle Società Anschutz Italiana Petroli-S.r.l. ed ENI-S.p.A. , con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «PALOMBARO» in territorio della provincia di Chieti;

Vista l'istanza presentata in data 28 giugno 2001, con la quale la Società Anschutz Italiana Petroli-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la quota del 50% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447063 del 20 luglio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 13 settembre 2001 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21086, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 18 settembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 18 settembre 2001 la quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «PALOMBARO», in territorio della provincia di Chieti è trasferita ed intestata dalla Società ANSCHUTZ ITALIANA PETROLI-S.p.A. (c.f. n. 00604720581) con sede in Milano, Corso Indipendenza, 6 (C.a.p. 20129) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Forest CMI-S.p.A.: 50%;

ENI-S.p.A.: 50%.

Rappresentante unica è nominata la Società Forest CMI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Forest CMI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Chieti.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, di quota della titolarità della Società Northsun Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «S. FORTUNATO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi;

Visto il D.M. 21 dicembre 1999, con il quale alla Società Northsun Italia-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. FORTUNATO» in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro;

Vista l'istanza presentata in data 28 febbraio 2001, con la quale la Società Northsun Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Energia della Concordia-S.p.A. la quota del 20% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446167 del 3 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 27 luglio 2001 dal Dott. Paolo Vincenzi notaio in Carpi (Modena), rep. n. 195991, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Carpi al n. 1237 Serie II in data 1 agosto 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 1° agosto 2001 la quota del 20% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. FORTUNATO», in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro è trasferita ed intestata dalla Società NORTHSUN ITALIA-S.p.A (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA -S.p.A. (c.f. n. 06300791008) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci, 81 (C.a.p. 00155).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Northsun Italia-S.p.A.:	80%;
Energia della Concordia-S.p.A.:	20%.

Rappresentante unica è nominata la Società Northsun Italia-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 21 dicembre 1999 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northsun Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Rimini.

Roma, 18 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «BRONI» della Società Edison Gas (r.u.) (Tavola fuori testo n.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 10 ottobre 1997 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BRONI» in territorio delle provincie di Pavia, Lodi e Piacenza;

Visto il D.M. 13 dicembre 1999 rettificato con D.M. 28 febbraio 2000 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 33,1/3% e 66,2/3%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 15 settembre 1999 e 11 ottobre 2000, con i quali è stata sospesa la vigenza del permesso in parola dal 13 maggio 1999 sino al 6 agosto 2000, di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 28 maggio 2004;

Vista l'istanza presentata in data 4 maggio 2001 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 335,19 a kmq 235,51, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo N. 625/96;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BRONI» in territorio delle provincie di Pavia, Lodi e Piacenza di cui sono titolari, in base al D.M. 13 dicembre 1999 le Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 335,19 a kmq 235,51 (duecentotrentacinquevirgolacinquantuno).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i venti vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- Le permissionarie sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Pavia.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegato al D.M. 12 ottobre 2001 relativo al permesso di ricerca «BRONI».

- Coordinate geografiche dei vertici:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3°12'	45°12'
b	3°08'	45°12'

c	3°08'	45°10'
d	3°04'	45°10'
e	3°04'	45°11'
f	3°00'	45°11'
g	3°00'	45°12'
h	2°52'	45°12'
i	2°52'	45°07'
l	2°59'	45°07'
m	2°59'	45°06'
n	3°00'	45°06'
o	3°00'	45°05'
p	3°04'	45°05'
q	3°04'	45°06'
r	3°06'	45°06'
s	3°06'	45°07'
t	3°10'	45°07'
u	3°10'	45°08'
v	3°12'	45°08'

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2001.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «LAINATE» della Società ENI (Tavola fuori testo n.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 giugno 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «LAINATE» in territorio delle provincie di Milano, Varese e Novara;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 21 settembre 1998 sino al 6 agosto 2000 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 17 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 18 luglio 2001 con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 480,20 a kmq 357,17, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «LAINATE» in territorio delle provincie di Milano, Varese e Novara di cui è titolare, in base al D.M. 16 giugno 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 480,20 a kmq 357,17 (trecentocinquantesettevirgoladiciassette).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i venti vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai

sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Milano.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegato al D.M. 12 ottobre 2001 relativo al permesso di ricerca «LAINA□E».

- Coordinate geografiche dei vertici:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3°48'	45°34'
b	3°28'	45°34'
c	3°28'	45°33'
d	3°23'	45°33'
e	3°23'	45°26'
f	3°26'	45°26'
g	3°26'	45°22'
h	3°30'	45°22'
i	3°30'	45°26'
l	3°38'	45°26'
m	3°38'	45°27'
n	3°36'	45°27'
o	3°36'	45°31'
p	3°38'	45°31'
q	3°38'	45°32'
r	3°44'	45°32'
s	3°44'	45°31'
t	3°47'	45°31'
u	3°47'	45°30'
v	3°48'	45°30'

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 000.

06/12/01 10.59.44

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2001.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «NOVARA» della Società ENI (Tavola fuori testo n.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «NOVARA» in territorio delle provincie di Novara, Pavia e Milano;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° dicembre 1998 sino al 6 agosto 2000 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 7 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 17 luglio 2001 con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 454,37 a kmq 333,55, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di

ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «NOVARA» in territorio delle provincie di Novara, Pavia e Milano di cui è titolare, in base al D.M. 30 gennaio 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 454,37 a kmq 333,55 (trecentotrentatrevirgolacinquantacinque).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dodici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore congruaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Novara.

Roma, 12 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegato al D.M. 1° ottobre 2001 relativo al permesso di ricerca «NOVARA».

- Coordinate geografiche dei vertici

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3°52'	45°32'
b	3°48'	45°32'
c	3°48'	45°28'
d	3°46'	45°28'
e	3°46'	45°26'
f	3°30'	45°26'
g	3°30'	45°22'
h	3°38'	45°22'
i	3°38'	45°20'
l	3°49'	45°20'
m	3°49'	45°22'
n	3°52'	45°22'

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2001.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CASTELVETERE IN VALFORTORE» della Società Total Fina Elf Italia (v. Tavola fuori testo n. 24 del *B.U.I.G.* - Anno □LI - N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 28 maggio 1997, con il quale alla Società Fina Italiana-S.p.A., è stato accordato fino al 28 maggio 2003 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CASTELVETERE IN VALFORTORE» in territorio delle provincie di Benevento, Campobasso, Foggia e Avellino;

Visti i DD.MM. 20 marzo 2000 e 20 aprile 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 24 luglio 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CASTELVETERE IN VALFORTORE», dell'estensione di kmq 330,15 (trecentotrentavirgolaquindici) in territorio delle provincie di Benevento, Campobasso, Foggia e Avellino di cui è titolare in base al D.M. 20 aprile 2001 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Benevento.

Roma, 18 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2001.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «S. GREGORIO MAGNO» della Società BG RIMI (v. Tavola fuori testo n. 14 del *B.U.I.G.* - Anno □□□VI - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 21 dicembre 1999, con il quale alla Società Northsun Italia-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. FORTUNATO» in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro;

Vista l'istanza presentata in data 28 febbraio 2001, con la quale la Società Northsun Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Energia della Concordia-S.p.A. la quota del 20% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446167 del 3 maggio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 27 luglio 2001 dal Dott. Paolo Vincenzi notaio in Carpi (Modena), rep. n. 195991, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Carpi al n. 1237 Serie II in data 1 agosto 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 1° agosto 2001 la quota del 20% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. FORTUNATO», in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro è trasferita ed intestata dalla Società NORTH SUN ITALIA-S.p.A (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA -S.p.A. (c.f. n. 06300791008) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci, 81 (C.a.p. 00155).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Northsun Italia-S.p.A.:	80%;
Energia della Concordia-S.p.A.:	20%.

Rappresentante unica è nominata la Società Northsun Italia-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 21 dicembre 1999 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northsun Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Rimini.

Roma, 18 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E/O DI SOCCAGGIO

ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di concessione di coltivazione «MIGLIANICO» presentata dalla Società ENI (estratto).

06/12/01 10.59.44

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazza E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 22 ottobre 2001.

Permesso di ricerca nel cui ambito rimane, in parte, ubicata l'area richiesta in concessione: «BUCCHIANICO».

Denominazione convenzionale della concessione richiesta: «MIGLIANICO».

Ubicazione e delimitazione della concessione richiesta:

- *Provincia*: Chieti

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 141.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 51'	42° 24'
b	Intersezione tra il parallelo 42° 24' e la linea di costa di bassa marea;	
c	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 1° 55';	
d	1°55'	42° 22'
e	1°53'	42° 22'
f	1°53'	42° 21'
g	1°49'	42° 21'
h	1°49'	42° 22'
i	1°50'	42° 22'
l	1°50'	42° 23'
m	1° 51'	42° 23'

Dal vertice b al vertice c il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- *Superficie richiesta*: km² 29,3

Riproduzione del piano topografico della concessione richiesta: Tav. n. xx fuori testo.

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «POGGIO CASTIONE» presentata dalla Società Geogas (estratto).

Richiedente: Società GEOGAS - Corniglio (Parma), località Ponte Parma.

Data di presentazione della istanza: 31 ottobre 2001.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si richiede la proroga: «POGGIO CASTIONE» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione n. 749 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Parma.

- *Superficie*: Km² 1,1518.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga: Km² 1,1518.*

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000.**

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Northsun Italia relativa alla concessione di coltivazione «SAN TEODORO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 30 settembre 1990 registrato alla Corte dei Conti dei conti 28 dicembre 1990 reg. 8 Ind. e Comm. fog. n. 244, con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SAN TEODORO» nel territorio della provincia di Matera, dell'estensione di Km²

59,25, alle Società FIAT RIMI - S.p.A. (25%), C.P.A.- S.p.A.(30%), PETRE□ - S.p.A.(20%), SELM PETROLEUM - S.p.A.-(20%) e PETROREP ITALIANA - S.p.A.(5%), rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 12 maggio 1992, 2 settembre 1993, 12 novembre 1993, 9 maggio 1996, 14 giugno 1996, 7 dicembre 1999, 8 marzo 2000 e 17 novembre 2000 con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società CPL CONCORDIA SOC. Coop - r.l., NORTHSUN ITALIA - S.p.A., con quote rispettivamente del 30%, 70% rappresentate dalla Northsun Italia - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta il 28 febbraio 2001 con la quale la Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A. la propria quota di titolarità pari al 70 % della concessione in parola.

Vista la nota del 3 maggio 2001 prot. 446168 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. alla Società S.p.A. ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A.;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticato nelle firme in ultimo il 26 luglio 2001, dal Dott. Pierandrea Fabiani Notaio in Roma, repertorio n. 45147 registrato presso l'Ufficio del Registro di Carpi Ufficio Atti Privati, serie II, in data 1 agosto 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 1° agosto 2001 la quota del 70%, della titolarità della concessione «SAN TEODORO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. (c.f. 05296511008) con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto, 116 (CAP 00187) è trasferita ed intestata alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. (c.f.06300791008) con sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 81 (cap.00155).

Le quote di partecipazione alla concessione sono pertanto così stabilite:

ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A.: 70 %;

CPL CONCORDIA SOC. Coop -r.l.: 30 %;

La Società ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A. è nominata rappresentante unica dei contitolari per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 19 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 21 maggio 1992 con il quale alle Società FIAT RIMI - S.p.A., AGIP - S.p.A., PETROREP ITALIANA - S.p.A e CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A., con quote rispettivamente del 30%, 50%, 10%, 10% rappresentata dalla prima, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione

di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA PETRILLI», dell'estensione di Km² 115,71 nel territorio della provincia di Foggia;

Visti i DD.MM. 4 marzo 1994, 9 maggio 1996, 14 giugno 1996 e 9 maggio 2001, con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società BRITISH GAS RIMI, SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA -S.p.A., CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. e PETROREP ITALIANA con quote rispettivamente del 30%, 50%, 10% e 10%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 6 giugno 2001 con la quale la Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA -S.p.A. la propria quota di titolarità pari al 10 % della concessione in parola.

Vista la nota del 20 giugno 2001 prot. 446669 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 24 luglio 2001, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 27 giugno 2001, dall'Avvocato Italo Di Maria, notaio in Mirandola, repertorio n. 145237 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Mirandola Ufficio Atti Privati, in data 2 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 2 luglio 2001 la quota del 10%, della titolarità della concessione «MASSERIA PETRILLI» in territorio della provincia di Foggia, già attribuita alla Società CPL CONCORDIA con sede legale in Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364) è trasferita ed intestata alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. (partita IVA 06300791008) con sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci, 81 (CAP 00155).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA PETRILLI» sono così ripartite:

BG RIMI S.p.A. (r.u.)	30%;
SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A.:	50%;
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.:	10%;
PETROREP - S.p.A.:	10%.

La Società BG RIMI S.p.A. è confermata rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 3 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 4 - IL trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. tramite l'Ufficio delle Entrate di Foggia.

Roma, 30 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «SCANZANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 13 dicembre 1991 con il quale alle Società PETRE□ - S.p.A., FIAT RIMI -S.p.A., C.P.A. - COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A., CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. e PETROREP ITALIANA - S.p.A., con quote rispettivamente del 36%, 36%, 10%, 10% e 8% rappresentata dalla prima, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SCANZANO», dell'estensione di Km² 70,69 nel territorio della provincia di Matera;

Visto il D.M. 19 marzo 1997 con il quale è stato modificato il programma di sviluppo nell'ambito della concessione «SCANZANO»;

Visti i DD.MM. 12 novembre 1993, 9 maggio 1996, 14 giugno 1996 e 9 maggio 2001, con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società PETROLIFERA ITALIANA - SPI, BRITISH GAS RIMI, CPL CONCORDIA Soc. Coop a r.l. e PETROREP ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 36%, 36%, 20% e 8%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 6 giugno 2001 con la quale la Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA- S.p.A.. la propria quota di titolarità pari al 20 % della concessione in parola.

Vista la nota del 20 giugno 2001 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 24 luglio 2001, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 27 giugno 2001, dall'Avvocato Italo Di Maria, notaio in Mirandola, repertorio n. 145238 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Mirandola Ufficio Atti Privati, in data 2 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 2 luglio 2001 la quota del 20%, della titolarità della concessione «SCANZANO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società CPL CONCORDIA con sede legale in Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364) è trasferita ed intestata alla ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A. (partita IVA 06300791008) con sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci, 81 (CAP 00155).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SCANZANO» sono così ripartite:

SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA S.p.A.: 36%;

BG RIMI S.p.A.:	36%;
ENERGIA DELLA CONCORDIA.- S.p.A.:	20%;
PETROREP S.P.A.:	8%.

La Società Petrolifera Italiana - S.p.A. è confermata rappresentante unica nei confronti dell'amministrazione.

Art. 3 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 4 - IL trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA - S.p.A. tramite Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 30 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 2001.

Trasferimento, alla Società Energia della Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società CPL Concordia relativa alla concessione di coltivazione «FONTE SAN DAMIANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 1 febbraio 1989 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «FONTE SAN DAMIANO», dell'estensione di Km² 23,71 nel territorio della provincia di Matera alle Società, Canada North West Italiana - S.p.A., Trilogy Resources Corporation, Scarboro Resources Limited, Rio Alto Exploration Limited, Marinex Petroleum Plc, Bula Oil Limited, Reno Petroleum Limited e Italimin Petroli -S.p.A. con quote rispettivamente del 17,50%, 25%, 18,75%, 13,75%, 7,50%, 9%, 7,50% e 1%, rappresentate dalla Canada North West Italiana - S.p.A.;

Visti i DD.MM. 14 luglio 1993, 7 aprile 1994, 4 luglio 1994, 23 gennaio 1995 e 9 maggio 2001 con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società CPL CONCORDIA Soc. Coop a r.l. -S.p.A. e ITALMIN ESPLORATION S.r.l. con quote rispettivamente del 99% e 1% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 6 luglio 2001 con la quale la Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. ha chiesto di poter trasferire la propria quota di titolarità pari al 99 % della concessione in parola alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.;

Vista la nota del 25 settembre 2001 prot. 447525 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 17 ottobre 2001, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 2 ottobre 2001, dal Dott. Nicola Cinotti, notaio in Roma, repertorio n. 99327 registrato presso l'Ufficio del Registro delle Entrate- Ufficio di Roma, in data 15 ottobre 2001;

DECRETA:

Art. 1.-A decorrere dal 15 ottobre 2001 la quota dell'99%, della titolarità della concessione «FONTE SAN DAMIANO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop a r.l. con sede legale in

Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364) è trasferita ed intestata alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. (partita IVA 06300791008) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci, 81 (CAP 00155).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «FONTE SAN DAMIANO» sono così ripartite:

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A..	99%;
ITALMIN ESPLORATION- S.r.l.:	1%.

La Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. è nominata rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. tramite l'Ufficio delle Entrate di Matera.

Roma, 30 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000.**

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 2001.

Differimento del termine di inizio dei lavori di perforazione e della presentazione di un programma di sviluppo relativamente alla concessione di coltivazione «CAMASTRA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 35 del D.leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 ed il D.P.C.M. 3 settembre 1999 con i quali sono stati trasferiti alle Regioni gli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 novembre 1999 con il quale alle Società Fina Italiana -S.p.A., Mobil Oil Italiana -S.p.A. , Enterprise Oil Italiana- S.p.A. ed ENI - S.p.A., con quote rispettivamente del 34,215%, 34,215%, 27,84% e 3,73% rappresentate dalla prima, è stata conferita la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «CAMASTRA», dell'estensione di Km² 154,19 ricadente nella provincia di Potenza;

Visto il D.M. 20 aprile 2001 con il quale la quota di titolarità della concessione in oggetto attribuita alla Società Total Fina Italia - S.p.A. a seguito del cambiamento della denominazione sociale, è intestata alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 maggio 2000 con la quale la Società TOTALFINA ITALIA - S.p.A. ha chiesto a nome proprio e delle contitolari il rinvio dell'obbligo di perforazione ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 9;

Visto il rapporto n° 4666 del 13 settembre 2000 dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) Ufficio F7;

Visto il parere del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e Geotermia espresso nell'adunanza del 25 ottobre 2000.

DECRETA:

Art.1 - E' accordato, alle Società Total Fina Elf Italia -S.p.A., Mobil Oil Italiana - S.p.A. , Enterprise Oil Italiana- S.p.A. ed ENI - S.p.A., con quote rispettivamente del 34,215%, 34,215%, 27,84% e 3,73% rappresentate dalla prima, il differimento del termine di inizio dei lavori di perforazione e della presentazione di un programma di sviluppo per la concessione «CAMASTRA» per un periodo non superiore ai 18 mesi, entro il 31 dicembre 2001.

Art. 2 - Le Società sono tenute:

- a) a presentare, al termine del programma esplorativo, un programma di sviluppo o, in mancanza, a provvedere alla rinuncia della concessione.
- b) ad osservare gli obblighi stabiliti nei decreti nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Sezione U.N.M.I.G. di Napoli Ufficio F7 ed alla Società Total Fina Elf Italia - S.p.A.

Roma, 9 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI CONFERMA E/O DI CESSAZIONE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 2001.

Conferma della concessione di stoccaggio «SABBIONCELLO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «TRESIGALLO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 15 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata

accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TRESIGALLO» in territorio della provincia di Ferrara a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «TRESIGALLO STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «TRESIGALLO STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5 , protocollo n. 1809 in data 20 marzo 2001;

Ritenuto che occorre variare la denominazione della concessione di stoccaggio in «SABBIONCELLO STOCCAGGIO» in quanto a tale giacimento si riferiscono le attività di stoccaggio;

DECRETA:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SABBIONCELLO STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 100,15, è quella di cui al piano allegato al decreto di conferimento della originaria concessione di stoccaggio «TRESIGALLO STOCCAGGIO» in data 5 maggio 1999.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 1.050 metri s.l.m. e - 1.4000 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da

emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

- a) corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;
- b) operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;
- c) osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero delle attività produttive;
- d) osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;
- e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Ferrara copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «TRESIGALLO» conferita con il D.M. 15 giugno 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «SABBIONCELLO STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 15 giugno 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto, come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 4891 in data 30 luglio 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di

Ferrara.

Roma, 15 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 2001.

Conferma della concessione di stoccaggio «SETTALA STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «SETTALA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 18 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «SETTALA» in territorio delle provincie di Milano e Lodi a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SETTALA STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SETTALA STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5, protocollo n. 1733 in data 19 marzo 2001;

DECRETA:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SETTALA STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 50,73 è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio N. 45 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i quattro vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul piano topografico allegato al presente decreto.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 700 metri s.l.m. e - 1.700 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

- a) corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;

- b) operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;
- c) osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;
- e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Milano copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «SETTALA» conferita con il D.M. 18 giugno 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «SETTALA STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 18 giugno 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto, come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 5037 del 10 agosto 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Milano.

Roma, 15 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 2001.

Conferma della concessione di stoccaggio «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «CORTEMAGGIORE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 20 ottobre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CORTEMAGGIORE» in territorio delle provincie di Piacenza, Parma e Cremona a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonch  a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5, protocollo n. 1734 in data 19 marzo 2001;

DECRETA:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 81,61 è delimitata con linea nera continua riportata sui fogli nn. 60, 61, 72 e 73 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i sei vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul piano topografico allegato al presente decreto.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 1.200 metri s.l.m. e - 2.500 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

- a) corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;
- b) operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;
- c) osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

- d) osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;
- e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Piacenza copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «CORTEMAGGIORE» conferita con il D.M. 20 ottobre 1997, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 20 ottobre 1997 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 4894 del 30 luglio 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Piacenza.

Roma, 15 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 2001.

Conferma della concessione di stoccaggio «SERGNANO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «SERGNANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in

giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 18 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «SERGNANO» in territorio delle provincie di Bergamo e Cremona a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SERGNANO STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SERGNANO STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli

Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5, protocollo n. 1735 in data 19 marzo 2001;

DECRETA:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «SERGNANO STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 42,31 è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio N. 46 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i quattro vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 1.100 metri s.l.m. e - 1.500 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

- a) corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;
- b) operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;
- c) osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;
- e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Cremona copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «SERGNANO» conferita con il D.M. 18 giugno 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «SERGNANO STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 18 giugno 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto, come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 4895 del 30 luglio 2001;

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Cremona.

Roma, 15 ottobre 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 11 LUGLIO 1984, N. 111 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 1 GENNAIO 1985, N. 1 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 NOVEMBRE 1985, N. 111

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000.**

Istanza di permesso di ricerca «d111C.R11NP» presentata dalla Società Northern Petroleum (U11) (estratto).

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM (UK) - Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 12/14.

Data di presentazione dell'istanza: 30 ottobre 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d343C.R-.NP».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Mare Mediterraneo a nord dell'isola di Pantelleria (Zona C e Zona G).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 200.000 (I.I.M.)*: 948.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il parallelo 37° 09';	
b	12° 10'	37° 09'
c	12° 10'	37° 03'
d	12° 13'	37° 03'
e	12° 13'	36° 52'
f	12° 03'	36° 52'
g	12° 03'	36° 53'
h	12° 01'	36° 53'
i	12° 01'	37° 00'
l	Intersezione tra il parallelo 37° 00' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.	

Dal vertice *l* al vertice *a* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

- *Superficie richiesta*: km² 637,18.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. xx fuori testo.

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di proroga del permesso di ricerca «F.R0.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 4 ottobre 2001.

Denominazione convenzionale del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: «F.R30.AG».

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Ionio al largo della costa calabrese (Zona D e Zona F).

- *Superficie*: Km² 251,29.

- *Estensione dell'area di ricerca per la quale si chiede la prima proroga*: Km² 251,29.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R.□AG» presentata dalla Società ENI (r.u.)
(estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 5 ottobre 2001, la Società ENI, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona F, convenzionalmente denominato «F.R33.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 643 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRE□I

*Pubblicazione ai sensi della L.R. □ luglio 2000 □n. 1 □
Regione Siciliana*

Viene di seguito pubblicata l'istanza di permesso di ricerca denominata «MORGANTINA», presentata dalla Società ENI alla Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante □Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della Regione Siciliana. Attuazione della Direttiva 92/22/CE□ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 luglio 2000 e pubblicata nel B.U.I.G. Anno □LV - N. 1, al numero di pubblicazione n. 16.

La pubblicazione è effettuata unicamente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge.

Ogni comunicazione in merito ad essa, va inviata direttamente alla Regione Siciliana.

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di permesso di ricerca «MORGANTINA» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 26 gennaio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MORGANTINA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Caltanissetta - Catania - Enna.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 46' 45",763	37° 27' 38",776
b	1° 57' 41",695	37° 25' 38",108
c	2° 04' 46",633	37° 26' 26",122
d	2° 11' 45",55	37° 25' 07",84
e	2° 14' 44",23	37° 19' 43",40
f	2° 06' 42",60	37° 11' 58",65
g	1° 58' 35",25	37° 19' 15",60
h	1° 56' 10",60	37° 19' 14",66
i	1° 51' 25",54	37° 16' 54",67
l	1° 45' 16",98	37° 21' 56",37

- *Superficie richiesta*: km² 682.

GEOTERMIA

Regione Toscana

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE 1° ottobre 2001.

Modifica al programma dei lavori nell'ambito della concessione di coltivazione per risorse geotermiche «CHIUSDINO» (Grosseto, Siena). Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della centrale geotermoelettrica da Montebello Trivale. Dichiarazione di pubblica utilità.

06/12/01 10.59.44

IL DIRIGENTE

TESTO NON DISPONIBILE PER VIA INFORMATICA

ELENCO TAVOLE**BUIG □LV □N. □□**

Tav. □□ (□□) - Istanza di permesso di ricerca «MONTALBANO» - Società Rigo Oil Company (r.u.)

Tav. □□ (□□) - Istanza di permesso di ricerca «S. MARCO» - Società Italmin Exploration

Tav. □□ (□□) - Permesso di ricerca «BRONI» - Società Edison Gas (r.u.)

Tav. □□ (□□) - Permesso di ricerca «LAINATE » - Società ENI

Tav. □□ (□□) - Permesso di ricerca «NOVARA» - Società ENI

Tav. □□ (□□) - Istanza di concessione di coltivazione «MIGLIANICO» - Società ENI

Tav. □□ (□□) - Istanza di permesso di ricerca «d343C.R-.NP» - Società Northern Petroleum (UK.)